



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – le offerte non sono impegnative anche se fatte per iscritto, salvo esplicita nostra conferma.

2 – il conferimento dell'ordine implica l'accettazione delle nostre norme generali di vendita e sono validi solo dopo nostra conferma scritta.

3 – **PREZZI E PAGAMENTI** – Salvo diversa pattuizione i prezzi s'intendono per merce resa franco nostro stabilimento. I pagamenti vengono stabiliti al nostro domicilio ed alle epoche specificatamente fissate.

Per nessun motivo il Committente dovrà ritardare il pagamento delle rate maturate; fino a che l'ultima di esse non sia stata versata, il materiale rimane sempre di proprietà della Longoni Engineering Srl, nonostante sia stata stipulata fattura contabile, e come stabilito al successivo articolo 3.

Quando il pagamento del saldo è stabilito al collaudo favorevole o ad una qualunque data da esso dipendente, e quando per ragioni indipendenti dalla volontà della Longoni Engineering Srl, il collaudo non possa essere eseguito entro i 120 giorni della consegna, l'acquirente sarà tenuto a pagare la rimanenza a saldo. Rimane inalterata la garanzia di buon funzionamento che la Ditta fornitrice assume col presente contratto.

L'obbligo della esecuzione decorrerà dal giorno del versamento all'ordine e i termini successivi stabiliti per l'esecuzione dell'ordine stesso, saranno prorogati di un periodo di tempo uguale al ritardo, salvo il diritto della Longoni Engineering Srl di non eseguire il lavoro. La proroga dei termini suddetti e il diritto a non eseguire o a sospendere l'esecuzione restano convenuti anche nel caso di ritardo del Committente nell'eseguire i versamenti successivi.

4 – **ESCLUSI** – Salvo quanto espresso nella conferma di vendita, si intendono escluse dal prezzo tutte le opere murarie, forniture accessorie, come : conduttore di vapore, di elettricità, ecc.

5 – **PROPRIETA'** – Il diritto di proprietà sulle cose fornite resta alla Longoni Engineering Srl fino all'integrale pagamento del prezzo stabilito (**pactus reservati domini**) e nel caso di contestazione alla pronuncia irrevocabile dell'Autorità Giudiziaria. In mancanza del pagamento integrale la Longoni Engineering Srl, oltre a ritardare il proprio macchinario, trattiene senza riduzione, anche le rate pagate a titolo di risarcimento dei danni e a titolo di penale convenzionale. Il Committente si obbliga di non trasferire ad altri neppure il possesso o l'uso delle macchine non interamente pagate senza l'assenso scritto della Longoni Engineering Srl. Resta espressamente convenuto che i materiali della fornitura non interamente pagata, ne sia il prezzo, non saranno considerati parte dell'immobile al quale essi vengano comunque concessi e destinati, e che pertanto la proprietà dei materiali stessi è rivendicabile, a spese del Committente, salva sempre la facoltà della Longoni Engineering Srl di adire all'azione di rivendica diretta di pagamento con rifusione dei danni. E' in facoltà della Longoni Engineering Srl di valersi del disposto dell'art. 119 del Libro della Tutela dei Diritti del Codice Civile qualunque sia il prezzo della fornitura e resa altresì riservata ogni altra facoltà o diritto previsti dalle Leggi e commerciali.

6 – **OGGETTO DELLA FORNITURA** – La fornitura comprende solo quanto è dettagliatamente specificato per iscritto nella conferma di vendita, ritenendosi esclusa e quindi a carico del Committente ogni prestazione e somministrazione che non sia in essa specificata. Le indicazioni di dimensioni e di peso degli apparecchi hanno solo carattere informativo.

7 – **GARANZIE** – La Longoni Engineering Srl garantisce il bon funzionamento dei prodotti fino a 24 mesi dalla data di consegna. Trascorso tale termine senza reclamo scritto da parte del Committente, decade ogni responsabilità della Longoni Engineering Srl. Gli apparecchi elettrici, quali aerotermini, motori ecc. dovranno sempre essere collegati da tecnici qualificati, con la relativa messa a terra, come da norme vigenti.

Entro il periodo di garanzia, che si intende sempre ed esplicitamente per materiali resi franco di ogni spesa alla nostra Officina, la Longoni Engineering Srl sostituisce, modifica o ripara a sua scelta e senza compenso, nella sua officina, tutte le parti che riterrà opportuno, escluse quelle esposte al fuoco, che in seguito ad un accertabile causa esistente prima della consegna, si sono rese inservibili.

Resta esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Committente per trasporti e danni diretti o indiretti, anche per eventuale mancata produzione e per qualsiasi causa o titolo sia materiale che morale. La Longoni Engineering Srl non Risponde di guasti dovute a cause fortuite di forza maggiore ed a incuria del Committente o del suo personale nel trasporto che nella custodia delle merce appena giunta a destinazione, oppure per uso irrazionale del macchinario.

Non si accettano reclami dopo i termini contrattuali di garanzia e la Longoni Engineering Srl non riconosce nessuna spesa fatta per aggiunte, riparazioni, cambiamenti od altro che siano stati effettuati senza sua autorizzazione scritta. Le suddette condizioni di garanzia valgono sempre che il Committente abbia adempiuto gli obblighi che gli derivano dal contratto e dalla legge ed in particolar modo quelli relativi al pagamento.

I nostri materiali sono coperti da Polizza Assicurativa "Responsabilità Civile Prodotti"

8 – **ISPEZIONI E COLLAUDI** – Gli apparecchi di nostra costruzione sono collaudati nella nostra officina a nostra cura e spese, con il rilascio dei certificati relativi. Tutte le batterie si scambio termico sono sottoposte a prova di tenuta con acqua fredda, idraulicamente ed a prova pneumatica alla pressione di 25 Bar, si intende sempre che il funzionamento con fluidi in pressione, avvenga con scarico libero all'atmosfera. Eventuali altri collaudi dovranno essere richiesti specificatamente, e con l'aggiunta delle relative spese.

9 – **CONSEGNE** – La Longoni Engineering Srl non è tenuta a pagare danni, compensi od altre spese per ritardi di consegna, per deficienza di funzionamento o di rispondenza o per qualsiasi altro titolo, all'infuori di quelle somme che fossero, a titolo di penalità espressamente pattuite. In ogni caso le pattuite penalità non sono dovute quando i termini di consegna stabiliti non siano stati rispettati per cause di forza maggiore : scioperi generali o parziali nei pubblici servizi e in genere tutti gli impedimenti che non dipendono dalla volontà della Longoni Engineering Srl. Se per le cause di cui sopra non fosse possibile la spedizione della merce, il Committente è tenuto a provvedere con propri mezzi al ritiro presso la nostra officina. Agli effetti dei termini di pagamento, la consegna s'intenderà come avvenuta al momento dell'invio del nostro avviso di merce pronta.

10 – **TRASPORTI ED IMBALLAGGI** – Le spese di spedizione e di trasporto sono, salvo patto contrario, a carico del Committente, il trasporto avviene a suo rischio e pericolo anche quando la merce è spedita franca di porto a destinazione; gli imballi vengono fatturati al costo. Al Committente incombe l'obbligo di fare, all'atto del ritiro, le opportune verifiche e gli eventuali reclami o riserve all'Ente Trasporti; la Longoni Engineering Srl non accetta reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

11 – **FORO COMPETENTE** – Per ogni azione giudiziale si intende competente il Foro di Milano.

12 – **VARIABILITA' PREZZI** – I prezzi esposti sono calcolati in base ai costi oggi noti e vigenti. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire in seguito, influiranno proporzionalmente sui prezzi stessi, i quali a tale effetto si intendono costituiti dalle seguenti incidenze : 50% mano d'opera, 40% materiali, 10% quota fissa invariabile.

LONGONI Engineering Srl
Un Procuratore